

o ad ostacolare il benessere di altre parti d'Italia; sono suggerite soltanto dal legittimo diritto di richiamare l'attenzione del Governo su quelle regioni che rappresento e che hanno diritto, come le altre, che i loro bisogni siano studiati e soddisfatti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei singoli decreti.

Il primo è il Regio decreto 20 aprile 1913 (atto di Governo) relativo al collocamento fuori ruolo del personale ordinario ed aggiunto del Genio civile e di quello della Amministrazione centrale dei lavori pubblici chiamato a prestar servizio nelle colonie.

La Commissione, relatore l'onorevole Molina, propone di ratificare il Regio decreto dato che l'urgenza di provvedere ai nuovi servizi stabiliti nella Colonia e l'impossibilità di provvedere diversamente consigliarono il Consiglio dei ministri di autorizzare la registrazione con riserva.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito queste conclusioni della Commissione.

(*Sono approvate*).

Segue il Regio decreto 8 giugno 1913 (atto di Governo) col quale si dispone che ogni impiego di capitali delle Casse degli invalidi della marina mercantile debba essere approvato dal ministro della marina.

La Commissione, relatore l'onorevole Leonardi, propone di ratificare il Regio decreto, tanto più che il Governo si è affrettato a presentare alla Camera il relativo disegno per la conversione in legge del Regio decreto in esame.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito queste conclusioni della Commissione.

(*Sono approvate*).

Segue il Regio decreto 20 marzo 1913, che autorizza la costruzione del tronco Bologna-Pianoro della direttissima Firenze-Bologna.

La Commissione, relatore l'onorevole Miari, presenta le seguenti conclusioni:

« Per tali considerazioni la vostra Commissione, pure apprezzando la rigidità e precisione delle osservazioni della Corte dei conti, sente di poter proporre con serena coscienza alla Camera la sanatoria per questo provvedimento suggerito soprattutto da opportunità politiche e sociali delle quali nessuno può negare il valore ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(*Sono approvate*).

Segue il Regio decreto 29 giugno 1913, che approva nuove convenzioni con le Società assuntrici di servizi marittimi sovvenzionati. La Commissione, relatore l'onorevole Cassuto, pur ritenendo giusta ed incontestabile l'osservazione della Corte dei conti, conclude: « ma la imminente sopravvenienza della data del 1º luglio 1913, fissata per le leggi per l'inizio dei vari servizi, la impossibilità di provvedere per legge nel frattempo, la convenienza, in parte anche premente come necessità, di provvedimenti da prendersi per la sistemazione dei servizi e per ampliarne e migliorarne taluni, circostanze sopravvenute come il fallimento della ditta assuntrice di uno di essi e il fatto storico della guerra libica che trasformava i rapporti colla costa africana e il Mediterraneo orientale, la stessa clausola della presentazione al Parlamento, che darà modo di valutare il metodo intrinseco delle convenzioni, senza sottrarle al sindacato del potere legislativo, hanno convinto la vostra Commissione che al decreto succitato sia da accordarsi la sanatoria, come essa vi propone ».

Su questo Regio decreto ha chiesto di parlare l'onorevole Larussa. Ne ha facoltà.

LARUSSA. Onorevoli colleghi, devo richiamare la cortese attenzione della Camera su questo decreto 29 giugno 1913, n. 855, che è stato registrato dalla Corte dei conti con riserva, e pel quale la nostra Commissione permanente chiede, come per gli altri, la sanatoria.

Si tratta di un decreto, che è di grande importanza per il commercio calabrese, sia del litorale tirrenico che di quello jonico, ond'è io parlo non solo nell'interesse dei paesi del mio collegio, che sono essenzialmente marinari, ma, per incarico avutone dai colleghi rappresentanti politici della regione, anche per tutti gli altri paesi, promettenti di avvenire, che si protendono sull'uno o sull'altro mare.

Col disegno di legge 7 giugno 1913, numero 1445, il Governo proponeva al Parlamento un doppio ordine di provvedimenti, l'uno per migliorare ed ampliare i servizi stabiliti con le leggi 30 giugno 1912 e 22 dicembre 1912, e l'altro per riorganizzare i servizi locali, di cui nelle leggi 5 aprile 1908 e 13 giugno 1910.